

N. 02495/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 02743/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Ottava)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2743 del 2005, proposto da:  
Società Cooperativa L'Acerrana s.r.l., in persona del legale  
rappresentante p.t. Sig. Di Giovanni Raffaele, rappresentato e difeso  
dall'avv. Antonio Monarca, con domicilio eletto presso la Segreteria  
T.A.R.;

***contro***

Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. 44, in persona del commissario  
liquidatore p.t. prof. Mario Tursi, rappresentato e difeso dall'avv.  
Lorenzo Mazzeo, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, piazza  
Matteotti, 7;

***per l'accertamento***

del diritto della società ricorrente alla revisione del prezzo di appalto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. 44;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con ricorso in riassunzione notificato il 23 marzo 2005 la Società Cooperativa L'Acerrana s.r.l. chiede l'accertamento del proprio diritto alla revisione dei prezzi dell'appalto aggiudicato in data 18 aprile 1989 per l'esecuzione dei lavori di adeguamento alla L. 7 dicembre 1984 n. 818 (prevenzione incendi) svolti presso l'Ospedale Loreto Mare di Napoli.

Espone che, nel corso dei lavori, sono state eseguite diverse variazioni, tali da comportare la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 33 L. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) e lamenta di aver notificato invano un formale atto di diffida e messa in mora al fine di ottenere il pagamento della complessiva somma di Lire 86.905.318.

Allega di aver proposto giudizio ordinario, definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7982 del 2004, con la quale è stato

dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.

Incardinata la causa presso questo T.A.R., la ricorrente si riporta alle deduzioni svolte innanzi al tribunale ordinario e conclude per l'accoglimento della domanda, con conseguente condanna dell'intimata amministrazione al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si è costituita in giudizio la Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. 44 che eccepisce in rito l'improcedibilità della domanda per ritardata riassunzione del giudizio innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 50 c.p.c. e la sua inammissibilità per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto il giudizio ordinario era stato azionato dalla curatela fallimentare della società L'Acerrana s.r.l., mentre il ricorso in esame è stato proposto dalla medesima società in bonis, senza che risulti in alcun modo definito il giudizio fallimentare. Nel merito, la difesa dell'amministrazione contesta il dedotto e chiede la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 19 aprile 2011 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Giova preliminarmente rammentare che la fattispecie è governata *ratione temporis* dall'art. 33 della L. 41/1986 (articolo abrogato dall'art. 26 della L. 109/1994), secondo cui *“Per i lavori di cui al precedente comma 2 aventi durata superiore all'anno, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla*

*aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta, quando l'Amministrazione riconosca che l'importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa”.*

In argomento, la giurisprudenza amministrativa ha osservato che, nelle controversie in materia di revisione prezzi soggette alla menzionata disposizione, un vero e proprio diritto alla revisione era configurabile solo ove l'amministrazione lo avesse formalmente e positivamente riconosciuto e, quindi, si controverteva unicamente in relazione al “quantum” delle somme dovute. Viceversa, laddove la pretesa avesse ad oggetto la stessa spettanza della revisione prezzi, il cui riconoscimento costituiva facoltà discrezionale dell'amministrazione, la situazione vantata dal privato non poteva che avere consistenza di interesse legittimo con la conseguenza, tra l'altro, che nel primo caso la giurisdizione era del giudice ordinario e nel secondo del giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2191; Sez. V, 16 novembre 2007 n. 5831; Cassazione, Sez. Unite, 13 settembre 2005 n. 18126 e 24 aprile 2002 n. 6034).

Pertanto, in mancanza di un espresso riconoscimento da parte dell'amministrazione del diritto alla revisione dei prezzi, ne consegue che, vertendosi in materia di interessi legittimi, sarebbe stato onere della parte ricorrente impugnare il provvedimento prot. n. 18332 del 16 novembre 1992, con il quale la U.S.L. 44 comunicava di “non

*concedere, come in effetti non si concede, la revisione dei prezzi*” richiesta dalla ricorrente (in quanto, secondo l’intimata amministrazione, gli elaborati presentati dalla società sono stati redatti *“in difformità dalle vigenti normative e senza tener conto degli atti intercorsi durante l’esecuzione dei lavori”*). Quindi, il mancato assolvimento dell’onere suindicato non può che determinare l’inammissibilità del ricorso.

Pertanto, il Collegio deve rilevare una ulteriore ragione ostativa all’accoglimento della domanda attorea.

Come rilevato dalla giurisprudenza, la domanda di revisione dei prezzi per gli appalti di lavori pubblici doveva essere presentata a pena di decadenza, prima della sottoscrizione del certificato di collaudo dei lavori, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, ratificato con la L. 9 maggio 1950 n. 329 ed in seguito abrogato ai sensi del combinato disposto dell’art. 24 e dell’allegato A del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 marzo 2004 n. 1033; T.A.R. Campania, Salerno, 17 dicembre 2009 n. 7960).

Ebbene, dall’esame degli atti di causa emerge che detto collaudo è stato svolto in data 18 giugno 1992 e, tuttavia, risulta che la richiesta di revisione prezzi è stata presentata solo il successivo 5 ottobre 1992: ne consegue che, non essendo stato assolto l’onere suindicato nel rispetto delle rigorose scadenze temporali previste dalla normativa operante *ratione temporis*, la richiesta non può trovare accoglimento. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi indicati in motivazione.

Condanna la Società Cooperativa L'Acerrana s.r.l. al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore della Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. 44 che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere

Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

